

Ordinanza dell'AFD sulle dogane (OD-AFD)

Modifica del 27 febbraio 2009

*L'Amministrazione federale delle dogane (AFD)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007¹ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–e, la DGD può autorizzare anche persone soggette all'obbligo di dichiarazione con sede o domicilio all'estero nei pressi del confine a presentare una dichiarazione doganale elettronica. Tali persone devono:

- a. disporre di un recapito nel territorio doganale;
- b. provvedere affinché l'AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti conservati conformemente agli articoli 94–98 OD.

² *Abrogato*

Art. 20a **Decisione d'imposizione**
(art. 38 LD; art. 92 OD)

La decisione d'imposizione elettronica è pubblicata nel sistema EED dell'AFD e da quel momento è considerata notificata. Il sistema EED dell'AFD registra immediatamente il ritiro della decisione d'imposizione da parte della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Art. 20b **Restituzione della decisione d'imposizione**
(art. 174 OD)

Se la decisione d'imposizione deve essere restituita, la decisione d'imposizione elettronica già notificata è annullata nel sistema EED dell'AFD e contrassegnata in quanto tale. L'annullamento è comunicato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

¹ **RS 631.013**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009.

27 febbraio 2009

Amministrazione federale delle dogane:
Rudolf Dietrich